



INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI

AREE IDONEE, ITER AUTORIZZATIVI E TIPOLOGIE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

NAZIONALE

- Decreto Ministeriale del 10/09/2010
- Decreto legislativo del 29/12/2003 n. 387
- Decreto legislativo del 03/03/2011 n. 28
- Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 199
- Decreto legge del 01/03/2022 n. 17
- Decreto legge del 24/02/2023 n. 13

REGIONALE

- Deliberazione legislativa n. 147 del 19 marzo 2024

a) i siti ove sono GIÀ INSTALLATI IMPIANTI della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che NON COMPORTINO UNA VARIAZIONE DELL'AREA OCCUPATA SUPERIORE AL 20 PER CENTO.

NB. Il limite percentuale non si applica per gli impianti fotovoltaici (vedere lettera f), numero 1);

b) siti OGGETTO DI BONIFICA

c) CAVE E MINIERE cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento

AREE IDONEE PER L'INSTALLAZIONE

Articolo 20, comma 8 del Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 199
- Modificato dal Decreto-legge del 24/02/2023 n. 13 - Articolo 47

d) i siti e gli impianti NELLE DISPONIBILITÀ DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE E DEI GESTORI DI INFRASTRUTTURE FERROVIARIE NONCHÉ' DELLE SOCIETÀ CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI. Le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale e di distribuzione SONO DICHIARATI DI PUBBLICA UTILITÀ ferme restando le competenze in materia paesaggistica e archeologica in capo alle amministrazioni competenti

e) i siti e gli impianti NELLA DISPONIBILITÀ DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE AEROPORTUALE ALL'INTERNO DEI SEDIMI AEROPORTUALI, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

1. AREE CLASSIFICATE AGRICOLE, RACCHIUSE IN UN PERIMETRO I CUI PUNTI DISTINO NON PIÙ DI 500 METRI da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché' le cave e le miniere

2. AREE INTERNE AGLI IMPIANTI INDUSTRIALI E AGLI STABILIMENTI, (così definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) nonché' le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3. AREE ADIACENTI ALLA RETE AUTOSTRADALE ENTRO UNA DISTANZA NON SUPERIORE A 300 METRI;

f) ESCLUSIVAMENTE PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ANCHE CON MODULI A TERRA, e per gli impianti di produzione di biometano, IN ASSENZA DI VINCOLI ai sensi della parte seconda (BENI CULTURALI) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

AREE IDONEE PER L'INSTALLAZIONE

Articolo 20, comma 8 del Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 199
- Modificato dal Decreto-legge del 24/02/2023 n. 13 - Articolo 47

g) le AREE CHE NON SONO RICOMPRESSE NEL PERIMETRO DEI BENI SOTTOPOSTI A TUTELA ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, INCLUSE LE ZONE GRAVATE DA USI CIVICI di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h);

h) LE AREE CHE NON RICADONO NELLA FASCIA DI RISPETTO DEI BENI SOTTOPOSTI A TUTELA, AI SENSI DELLA PARTE SECONDA (BENI CULTURALI) OPPURE DELL'ARTICOLO 136 (IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO), determinata considerando una DISTANZA dal perimetro di beni sottoposti a tutela di 3 km per gli impianti eolici e DI 500 METRI PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

AREE IDONEE PER L'INSTALLAZIONE

NOTARE BENE!

Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.

(Articolo 20, comma 8 del Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 199
- Modificato dal Decreto-legge del 24/02/2023 n. 13 - Articolo 47)

Nei procedimenti di autorizzazione su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di VIA, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime CON PARERE OBBLIGATORIO NON VINCOLANTE. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. I TERMINI DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTI IN AREE IDONEE SONO RIDOTTI DI UN TERZO

(Articolo 22, comma 1 del Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 199
- Modificato da: Decreto-legge del 24/02/2023 n. 13 Articolo 47)

IN DEROGA AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI E AGLI INDICI DI COPERTURA ESISTENTI, NELLE AREE A DESTINAZIONE INDUSTRIALE è consentita l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici che coprano una SUPERFICIE NON SUPERIORE AL 60 PER CENTO DELL'AREA INDUSTRIALE DI PERTINENZA. Gli impianti, possono essere installati su strutture di sostegno appositamente realizzate.

(Articolo 10bis, comma 1 quinquies del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 - Modificato da: Legge del 27/04/2022 n. 34 Allegato)

ITER AUTORIZZATIVI

I regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili sono regolati dagli articoli 5, 6, 6bis e 7bis del Decreto legislativo del 03/03/2011 n. 28

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, nelle aree idonee, PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI NUOVA COSTRUZIONE E DELLE OPERE CONNESSE, SENZA VARIAZIONE DELL'AREA INTERESSATA, PER IL POTENZIAMENTO, IL RIFACIMENTO E L'INTEGRALE RICOSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ESISTENTI E DELLE OPERE CONNESSE sono disciplinati come segue:

- a) PER IMPIANTI DI POTENZA FINO A 1 MW: si applica la DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA (DILA) per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente;
- b) PER IMPIANTI DI POTENZA SUPERIORE A 1 MW E FINO A 10 MW: si applica la PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS);
- c) PER IMPIANTI DI POTENZA SUPERIORE A 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica;

(Articolo 4, comma 2 e 2bis del Decreto legislativo del 03/03/2011 n. 28
- Modificato da: Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 Articolo 12)

OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - EDILIZIA LIBERA

1. NUOVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA, CON QUALUNQUE MODALITÀ, se:

- Ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- Non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste;
- Se l'intervento ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente Soprintendenza, la quale, accertata la carenza dei requisiti di compatibilità, adotta, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi

(Articolo 22-bis, comma 1,2,3 del Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 199 -Modificato da: Decreto-legge del 24/02/2023 n. 13 Articolo 47)

OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - EDILIZIA LIBERA

2. NUOVI IMPIANTI AGRIVOLTAICI, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se:

- ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee, nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti;**
- realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriale;**
- i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a 2 metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;**
- le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE);**
- l'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore del fondo, a qualsiasi titolo purché' oneroso;**
- che distino più di 3 km da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale (per distanze minori va autorizzato con DILA)**

(Articolo 11, comma 1bis del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 -
Modificato da: Decreto-legge del 24/02/2023 n. 13 Articolo 49)

OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - EDILIZIA LIBERA

3. IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI E TERMICI SUGLI EDIFICI O SU STRUTTURE E MANUFATTI FUORI TERRA DIVERSI DAGLI EDIFICI, CON QUALUNQUE MODALITA', ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici e LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE FUNZIONALI ALLA CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA NEI PREDETTI EDIFICI O STRUTTURE E MANUFATTI, NONCHE' NELLE RELATIVE PERTINENZE, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti

NOTARE BENE!

EDIFICIO: Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo

(Articolo 7bis, comma 5, del Decreto legislativo del 03/03/2011 n. 28 - Modificato da: Decreto-legge del 24/02/2023 n. 13 Articolo 47)

OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - EDILIZIA LIBERA

3. INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI E TERMICI SUGLI EDIFICI O SU STRUTTURE E MANUFATTI FUORI TERRA DIVERSI DAGLI EDIFICI, CON QUALUNQUE MODALITA', ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici e LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE FUNZIONALI ALLA CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA NEI PREDETTI EDIFICI O STRUTTURE E MANUFATTI, NONCHE' NELLE RELATIVE PERTINENZE, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti

- applicabile anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;**
- non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, AD ECCEZIONE degli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;**
- in presenza dei vincoli sopra citati, la realizzazione degli interventi ivi indicati e' consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;**
- anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, le disposizioni si applicano entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Il termine può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.**

DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA (DILA)

1. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, ne' sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione, gli interventi su IMPIANTI ESISTENTI e LE MODIFICHE DI PROGETTI AUTORIZZATI, ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, SENZA INCREMENTO DI AREA OCCUPATA DAGLI IMPIANTI E DALLE OPERE CONNESSE E A PRESCINDERE DALLA POTENZA ELETTRICA RISULTANTE A SEGUITO DELL'INTERVENTO, ricadono nelle seguenti categorie:

- Per impianti fotovoltaici a terra se l'intervento prevede la modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, che comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento;
- Per impianti fotovoltaici con moduli su edifici per interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo e residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;

2. Per nuovi impianti fotovoltaici in sostituzione di coperture di fabbricati rurali, industriali e residenziali, su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto, se:

- al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- non sottoposte alle norme di tutela, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

(Art. 6bis, comma 1,3 del Decreto legislativo del 03/03/2011 n. 28 -
Modificato da: Decreto-legge del 21/03/2022 n. 21 Articolo 7 bis)

DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA (DILA)

3. Per nuovi impianti fotovoltaici a terra se:

- potenza elettrica inferiore a 1 MW;
- le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti situati in aree idonee;
- non sottoposte alle norme di tutela, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- per la realizzazione non sono previste procedure di esproprio;

(Articolo 9 del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17- Modificato da:
Legge del 27/04/2022 n. 34 Allegato)

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS)

1. Per i progetti di nuovi impianti fotovoltaici e alle relative opere connesse, potenziamenti, rifacimenti, integrale ricostruzione senza variazione dell'area interessata se:

- da realizzare nelle aree classificate idonee;
- di potenza fino a 10 MW
- Impianti solari fotovoltaici (comprese le opere funzionali alla connessione alla rete) **FINO A 10 MW COLLOCATI IN MODALITÀ FLOTTANTE SULLO SPECCHIO D'ACQUA DI INVASI E DI BACINI IDRICI SU AREE PUBBLICHE O DEMANIALI**, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, a eccezione degli impianti ubicati all'interno delle aree ex art. 136 del decreto legislativo 42/2004, delle aree naturali protette ex L. 394/1991 o di siti della rete Natura 2000.

2. per gli impianti agrivoltaici che **NON DISTINGUONO PIÙ DI 3 KM DA AREE A DESTINAZIONE INDUSTRIALE, ARTIGIANALE E COMMERCIALE**

3. **Impianti fotovoltaici, di potenza fino a 20 MW connessi alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti;**

(Art. 6, del Decreto legislativo del 03/03/2011 n. 28 - Modificato da:
Decreto-legge del 24/02/2023 n. 13 Articolo 47)

AUTORIZZAZIONE UNICA

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi:

- da realizzare nelle aree classificate idonee;**
- per impianti di potenza superiore a 10 MW;**
- Impianti (e opere connesse) non realizzabili come Attività Edilia Libera oppure con PAS o DILA;**

NOTARE BENE!

Istanza da presentare all'autorità competente Regione Marche

Gli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6-bis del Decreto legislativo del 03/03/2011 n. 28. Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina della comunicazione relativa alle attività di edilizia libera, di cui all'articolo 6, comma 11 del Decreto legislativo del 03/03/2011 n. 28, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**(Art. 5, del Decreto legislativo del 03/03/2011 n. 28 - Modificato da:
Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 Articolo 9)**